

Distretto Socio Sanitario RM 5.2



Regolamento Distrettuale per l'accreditamento di organismi operanti nei servizi alla persona.

A seguito della Deliberazione di **Giunta Regionale n. 223 del 3 maggio 2016**, il Distretto Rm 5.2 intende recepire le indicazioni in essa contenute, dando avvio al sistema di accreditamento degli organismi gestori dei servizi alla persona.

L'accreditamento degli organismi che erogano servizi di assistenza alla persona per il Distretto RM 5.2, permetterà l'iscrizione dei soggetti del terzo settore ritenuti idonei ad erogare prestazioni nell'ambito del servizio pubblico, sulla base del possesso dei requisiti dettati dal presente provvedimento.

L'istituzione del Registro Unico di Accreditamento favorirà l'instaurarsi di un sistema di offerta in grado di erogare servizi di qualità, in quanto il possesso di alcuni requisiti da parte del soggetto del terzo settore e la valutazione periodica dell'eventuale erogazione di servizi, rappresentano una garanzia sulla qualità degli interventi.

La creazione di un **RUA (Registro Unico Accreditamento)**, ha inoltre, il fine di attivare un sistema impostato sul principio dei Piani Assistenziali Individuali, che assumeranno il profilo di veri e propri contratti, modulati sulle effettive esigenze dell'utenza e su un diverso ruolo che questa è destinata ad assumere in ordine ai propri progetti assistenziali, anche in funzione della compartecipazione alla spesa prevista per chi fruisce dei servizi di assistenza domiciliare nel Distretto RM 5.2.

Visto il D.Lgs. 28 aprile 1997 n. 281;

Vista la legge di riordino 8 novembre 2000 n. 328;

Visto il DPCM 30 marzo 2001;

Vista la Deliberazione di giunta regionale n. 223 del 3 maggio 2016

Approvato dal Comitato Istituzionale dei Sindaci del 17 aprile 2018

REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO DI ORGANISMI OPERANTI NEI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'iscrizione nel **Registro Unico di Accreditamento** degli organismi del terzo settore individuati ai sensi dell'art. 2 del DPCM del 30 marzo 2001: *"le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro."*

2. Il presente regolamento ed il conseguente obbligo di iscrizione al RUA, riguarda l'affidamento dei servizi alla persona come previsto dalla DGR 223 del 3 maggio 2016.

L'iscrizione al RUA dei soggetti di cui al precedente comma, funge da strumento di preselezione per l'accesso alle procedure di affidamento dei servizi di assistenza alla persona dell'Ufficio di Piano.

L'Ufficio preposto alla gestione dei servizi non obbliga in alcun modo il Terzo settore all'instaurazione di rapporti contrattuali con la sola iscrizione nel caso di attivazione di procedure di affidamento.

Art. 2 Finalità

Il presente regolamento:

- a) disciplina le modalità di accreditamento;
- d) disciplina le modalità di controllo e le eventuali sanzioni a carico degli organismi accreditati in relazione al possesso ed al mantenimento dei requisiti di iscrizione al RUA.

Art. 3 Registro Unico di Accreditamento

1. Il RUA è istituito presso l'Ufficio Piano di Zona del Distretto Rm 5.2.

2. Il Registro ha lo scopo di individuare gli organismi non lucrativi, presenti nei territori del distretto che sono chiamati ad assumere il ruolo di soggetti attivi nell'erogazione di servizi di assistenza alla persona.

3. Il RUA è un registro aperto e possono iscriversi i soggetti del Terzo settore senza vincoli temporali e gli organismi non lucrativi che operano nell'area dei servizi alla persona in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 4.

4. Il Registro è articolato per aree d'intervento, all'interno delle quali non sono previste graduatorie per gli aventi diritto all'iscrizione:

- Area Anziani;
- Area Disabili;
- Area Minori;
- Area Grave disagio Sociale

5. Non è ammessa l'iscrizione al RUA delle associazioni temporane e di imprese.

6. Il sistema dell'accREDITamento dei servizi alla persona garantisce il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- assicurare i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio distrettuale;
- superare la logica dell'erogazione di prestazioni per realizzare progetti di aiuto personalizzati, nel rispetto delle differenze, delle volontà e degli stili di vita;
- porre il cittadino ed il nucleo familiare al centro del sistema di servizi;
- garantire a ogni cittadino utente l'esercizio del diritto di scelta;
- collegare la qualità dei servizi alla qualità del lavoro in un'ottica di sviluppo del territorio distrettuale;
- assicurare un uso ottimale delle risorse impiegate;
- garantire un sistema di valutazione delle prestazioni degli enti erogatori;

7. Non sono previste graduatorie fra gli aventi diritto. L'iscrizione al RUA, da parte del soggetto del terzo settore, costituisce requisito essenziale per l'instaurazione di rapporti contrattuali ed economici fra gli organismi ed il Distretto, ma non obbliga lo stesso all'instaurazione di rapporti contrattuali economici con gli organismi accreditati.

8. L'esame delle domande pervenute si effettua entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento.

9. La sussistenza dei requisiti richiesti agli organismi accreditati sarà oggetto di apposite verifiche, da effettuarsi almeno con cadenza annuale.

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione

1. Gli organismi del terzo settore per poter essere iscritti al RUA, oltre ad essere iscritti nei registri o albi previsti dalla normativa statale o regionale, devono possedere i requisiti di seguito elencati:
- a) adozione di un modello organizzativo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L.29 settembre 2000, n. 300);
 - b) possesso da parte del rappresentante legale dei requisiti generali di cui all'articolo 80 Dlgs 50 del 2016 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva e 2004/18/CE;
 - c) possesso da parte del responsabile del soggetto erogatore e di tutte le figure professionali operanti nel servizio stesso, dei requisiti previsti dalla D.G.R. del Lazio 3 maggio 2016 n. 223 e ss.mm.ii. del paragrafo B.1.1 "Caratteristiche e modalità generali di erogazione del servizio" e almeno il 50% degli operatori di ulteriore esperienza adeguatamente documentata di almeno 2 anni nell'area di utenza specifica del servizio;
 - d) applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con particolare riguardo al corretto inquadramento degli operatori nelle qualifiche corrispondenti alle tipologie delle mansioni svolte e regolarità nei versamenti dovuti a INPS e INAIL per gli operatori stessi;
 - e) dotazione di personale idoneo, quantitativamente e qualitativamente, a garantire la presa in carico delle persone destinatarie del servizio;
 - e) operatività del servizio nell'arco di almeno dodici ore giornaliere, per tutti i giorni della settimana, anche nell'arco delle ventiquattro ore, in relazione ai bisogni delle persone e del nucleo familiare e di quanto previsto nei piani personalizzati di assistenza, nonché durante i giorni festivi ove necessario e se specificato nei piani stessi;
 - f) possesso di un'adeguata sede operativa del servizio nell'ambito territoriale del distretto RM 5.2;
 - g) adozione di adeguate coperture assicurative volte a garantire le persone destinatarie del servizio, gli operatori e i soggetti terzi per danni imputabili a soggetto erogatore o ad altri soggetti di cui debba rispondere;
 - h) possesso di un sistema di gestione dei dati informatizzato idoneo ad adempiere agli obblighi informativi nei confronti del sistema informativo locale e regionale dei servizi sociali;
 - i) esistenza di una rete di contatti con i soggetti operanti sul territorio di riferimento nel campo socioassistenziale;
 - l) adozione della carta dei servizi, contenente la descrizione complessiva del servizio e/o dei servizi offerti, anche in riferimento alla tipologia di persone a cui il soggetto erogatore stesso si rivolge (la carta dei servizi dovrà inoltre contenere al suo interno strumenti di informazione e di comunicazione con l'utenza e procedure di gestione dei reclami e di gestione del disservizio);
 - m) Illustrazione dei principali criteri di disponibilità di un sistema interno di valutazione di qualità dei servizi erogati;
- impegno ad adottare o concorrere all'adozione di un sistema di gestione dei dati compatibile con la valutazione e il monitoraggio relativi agli adempimenti di cui al successivo articolo 7.
- Con il venir meno del possesso di uno o più requisiti di cui sopra, decade l'iscrizione del soggetto nel registro dei soggetti erogatori dei servizi alla persona, RUA

Art. 5 Modalità di iscrizione

1. Il soggetto richiedente l'iscrizione al RUA deve presentare una domanda di iscrizione, redatta sul modello predisposto dall'Ufficio Piano di Zona. A livello regionale è prevista l'iscrizione per un massimo di sei ambiti territoriali
2. La domanda di iscrizione deve recare le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
 - a) il Legale Rappresentante dell'organismo che si intende iscrivere;
 - b) la natura giuridica e la ragione sociale dell'organismo richiedente;
 - c) l'area di intervento nella quale si intende operare;
 - d) dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative di cui all'art. 29 Direttiva CEE

92/50;

g) dichiarazioni di osservanza delle norme nazionali, comunitarie e delle deliberazioni comunali in materia di lavoro, cooperative e consorzi sociali, tutela della privacy, sicurezza sul lavoro.

3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- atto costitutivo dell'organismo e statuto aggiornato;
- indicazione del codice fiscale e partita I.V.A.;
- copia dell'iscrizione agli albi nazionali, regionali o provinciali;
- documentazione relativa ai requisiti di accesso di cui all'art. 4;
- relazione tecnica e curriculare dell'Organismo e del personale, dalla quale si specificano i settori di intervento e le esperienze acquisite;

Art. 6 Gestione del Registro Unico di Accreditamento

1. La gestione del RUA è affidata all'Ufficio di Piano che si avvale di una **Commissione Rua** (inserire da chi è composta);

2. Alla Commissione Rua sono affidati i seguenti adempimenti:

- Esame delle domande dei soggetti richiedenti l'iscrizione Rua;
- Vigilanza della permanenza dei requisiti di iscrizione al Rua;
- Cura dell'aggiornamento del Rua e sua conservazione;
- Valutazione delle inadempienze e/o irregolarità con riferimento ai requisiti di cui all'art.4;

3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti la Commissione verifica al momento dell'iscrizione al Rua:

- Il possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti individuati dall'art. 4 del presente Regolamento;
- La conformità e la completezza della documentazione presentata;
- Il rispetto da parte del soggetto richiedente della disciplina di acquisizione e gestione del personale utilizzato, prevista dalla normativa vigente.

4. la vigilanza viene esercitata attraverso acquisizione di documentazione, verifiche e ispezioni. Suddetta attività ha luogo:

a) su base routinaria e con periodicità adeguata;

b) in via straordinaria, attraverso ispezioni da compiere anche senza preavviso e in numero equo tra i vari organismi.

5. dell'esito delle verifiche è data formale comunicazione agli organismi interessati.

6. ove nel corso dell'attività di controllo e vigilanza sia accertata la falsità comprovata della documentazione presentata o la perdita totale o parziale dei requisiti di cui all'art.4, la Commissione Rua ne approfondisce le cause e qualora siano adottati interventi finalizzati al ripristino dei requisiti .

7. Qualora l'organismo operante non provveda agli adempimenti richiesti, ovvero vengano accertate gravi violazioni di legge o regolamenti, con pregiudizio per gli utenti o gli operatori, la Commissione Tecnica dispone l'interruzione di ogni attività e l'immediata decadenza dal Rua, nei tempi e nei modi definiti dal successivo articolo 8. In tal caso, la ripresa dell'attività è subordinata all'effettuazione, su richiesta dell'organismo, di una nuova verifica e all'accertamento dei requisiti di cui all'art.4.

Art. 7 Valutazione sulla qualità e sui servizi resi

I servizi sociali dei Comuni del distretto, con periodicità almeno annuale, effettuano una valutazione sulla qualità dei servizi volta a rilevare:

- a) la rispondenza tra obiettivi del servizio e bisogni rilevati;
- b) gli esiti in relazione agli obiettivi contenuti nel Piano Assistenziale Individuale;
- c) la qualità delle prestazioni erogate;
- d) la qualità delle modalità di accesso e i tempi di presa in carico;
- e) la qualità percepita dai "cittadini utenti";

La valutazione degli interventi avviene attraverso il coinvolgimento delle persone destinatarie degli interventi, degli organismi erogatori e dei servizi sociali dei Comuni del distretto, secondo i criteri di seguito disciplinati:

a) relazione periodica del responsabile del servizio erogato;

Il responsabile del servizio erogato predispone e presenta annualmente ai servizi sociali competenti una relazione in cui:

- dichiara il permanere di tutti i requisiti previsti per l'accreditamento del soggetto erogatore;
- illustra con adeguato livello di dettaglio l'attività svolta nel corso del periodo stabilito, in relazione al servizio erogato.

Il responsabile del servizio erogato è tenuto ad adottare misure idonee per tradurre i reclami in azioni correttive al fine di migliorare la qualità e l'efficacia delle prestazioni.

b) valutazione delle persone destinatarie del servizio e/o dei familiari, consegnata in busta chiusa al servizio sociale territoriale, tramite il responsabile del servizio in occasione delle visite di cui al punto c);

I servizi sociali dei Comuni del Distretto effettuano la rilevazione del grado di soddisfazione sul servizio ricevuto, dalla persona presa in carico e dei familiari,. La valutazione è formulata con periodicità annuale. Gli ambiti nei quali viene espresso il giudizio sono in particolare:

- ✓ l'area dell'accesso al servizio (modalità di presentazione del servizio, tempistica per l'attivazione del servizio a seguito della domanda, ecc.);
- ✓ area della relazione (rapporto con il responsabile del servizio, rapporto con gli operatori, rapporto con i servizi sociali territoriali, ecc.); area della professionalità e operatività (puntualità degli operatori, tempestività nelle comunicazioni di variazioni, risoluzione di problematiche, deontologia nel comportamento, corrispondenza delle prestazioni erogate con quanto previsto dal piano, ecc.).

Nel caso delle persone destinatarie del servizio con ridotte capacità cognitive che non consentano l'espressione di valutazione, la relazione è effettuata dal familiare o da altra persona giuridicamente responsabile. Per i minori il referente dei servizi sociali acquisisce, almeno due volte l'anno dai minori stessi, con colloqui riservati, le considerazioni sul servizio.

c) Valutazione da parte dei servizi sociali territoriali

I servizi sociali dei Comuni del Distretto, oltre a verificare il perdurare dei requisiti di accreditamento del soggetto erogatore, effettuano con periodicità annuale una valutazione sulla qualità del servizio erogato, sulla base:

- della relazione del responsabile del servizio;
- della relazione delle persone destinatarie del servizio;
- delle visite ispettive effettuate in occasione dell'attività di controllo e vigilanza.

I servizi sociali territorialmente competenti predispongono modalità e procedure per l'accoglimento di eventuali reclami da parte della persona presa in carico e della propria famiglia. Sono, pertanto, predisposte modalità e procedure per la gestione delle comunicazioni con i familiari o i legali delle persone.

La valutazione positiva del servizio erogato, è condizione indispensabile per il mantenimento dell'affidamento del servizio da parte del soggetto erogatore.

Art. 8 Sospensione e decadenza dell'iscrizione al RUA

1. Ove sia accertata la perdita totale o parziale dei requisiti previsti o la falsità comprovata della documentazione presentata, il PDZ adotta il provvedimento che dispone l'immediata decadenza dell'organismo dall'iscrizione al RUA e la sua immediata cancellazione.

2. L'iscrizione al RUA comporta l'obbligo di rispetto, da parte degli organismi, del C.C.N.L. in ogni loro specifico Istituto. Pertanto, qualora sia adottato il provvedimento di decadenza dall'iscrizione al RUA di un organismo accreditato e gestore di un servizio, l'organismo subentrante nella gestione del servizio ha l'obbligo dell'applicazione dell'art. 34 del C.C.N.L. delle cooperative sociali e della normativa della medesima fattispecie contemplata negli altri contratti simili. E' esclusa, viceversa, l'applicazione dell'art. 34 del C.C.N.L. nei confronti di quegli operatori il cui comportamento ha determinato la decadenza dal RUA.

Art. 9 Principi di qualità e valutazione delle prestazioni erogate

1. Il sistema complessivo di valutazione ha lo scopo di elevare lo standard di qualità delle prestazioni e di favorire complessivamente il processo di crescita e di qualificazione degli organismi operanti nel territorio distrettuale.

2. Vengono adottati dal P.d.Z., in accordo con le associazioni di rappresentanza di tutti i soggetti coinvolti, idonei strumenti di valutazione dei servizi erogati per la verifica della rispondenza dei servizi medesimi.

Il sistema di valutazione della qualità dei servizi è volto, inoltre, a rilevare:

- a) la qualità percepita dai cittadini utenti;
- b) la qualità delle modalità di accesso e i tempi di presa in carico;
- c) la qualità delle prestazioni erogate;
- d) la qualità dell'informazione sui servizi forniti ai cittadini.

3. L'attività di valutazione viene condotta anche relativamente alla stabilità dei rapporti di lavoro ed alle qualifiche professionali degli operatori impegnati.

Art. 10 Sistema sanzionatorio per il controllo delle prestazioni erogate

1. In ragione delle inadempienze e/o irregolarità riscontrate vengono applicate sanzioni che prevedono, a seconda della gravità e della reiterazione delle stesse:

- richiamo scritto;
- sanzioni economiche;
- sospensione temporanea dal RUA;
- cancellazione dal RUA.

Il suddetto quadro di gradualità dei provvedimenti sanzionatori si applica, per quanto riferito ai richiami formali, nei casi di rilevazione di negligenze o inadempienze nell'erogazione del servizio o nelle prestazioni previste a favore degli utenti da parte degli organismi accreditati.

Nei casi di reiterazione di comportamenti omissivi da parte degli organismi gestori, l'ufficio preposto applica sanzioni economiche in percentuale variabile dal 5 al 10% del corrispettivo dovuto sul fatturato complessivo del mese a cui l'inadempienza si riferisce.

Possono essere adottati provvedimenti di sospensione temporanea dal RUA o di cancellazione dal RUA nei casi di:

- gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento;
- gravi inadempienze contrattuali;
- gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza.

I provvedimenti di cancellazione dal RUA o di sospensione provvisoria dallo stesso che prevedono, di conseguenza, l'interruzione del servizio già affidato, verranno adottati contestualmente alla individuazione di altri organismi accreditati cui affidare l'utenza dell'organismo sanzionato.

3. Per l'attività di controllo, vigilanza e sanzione di cui ai commi precedenti, si terrà anche conto dei risultati dell'attività di valutazione e monitoraggio.

